



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

RIUNIONE GIOVEDI' 26/7/2007 – INIZIO ORE 14:30

1) Ricorso VIRTUS NONE A.S.D.

avverso decisioni merito gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera e per l'effetto ripristina il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.2007

2) Ricorso U.S. ANTELLA 99

avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Grifoni Christian fino al 12.4.2009 seguito gara Antella/Scarperia del 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007)

RESPINTO

3) Ricorso U.S. RIVER 65

avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 31.12.2008 inflitta al Sig. Romano Antonio, Presidente U.S. River 65, la penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 a carico della prima squadra e l'ammenda di € 2.500,00; la squalifica per n. 5 gare ai calciatori, D'Alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Macioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 comma e) NOIF e la società dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per

INAMMISSIBILE

responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com-Uff. n. 73 del 21.6.2007)

4) Ricorso SIG. TOSONE EDDI

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 (fino al 14.6.2008) seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 100 e 106 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007)

5) Ricorso A.S. ROMA VIII

RESPINTO

avverso il proscioglimento dei propri tesserati Bocchini Federico, Paparelli Giorgio, Sperati Marco, Viola Davide, Forte Daniele, Grassi Marco, Brugnoli Luca, Tarquini Emanuele, Pasquali Alessandro e Di Raimondo Fabio seguito proprio deferimento ai sensi dell'articolo 92 comma 1 e 4 delle NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)

6) Ricorso Calc. SESTILI UMBERTO

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria

avverso la sanzione della squalifica inflittagli per anni 1, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com, Uff. n. 108 dell'1.6.2007)

7) Ricorso SIG. GIANNINI MARIO

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise

avverso la sanzione dell'inibizione inflitta a tutto il 05.04.2008 seguito deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico per violazione dell'art. 3 C.G.S. (Delibera del Giudice

Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff. n. 50 del 14.6.2007)

8) Ricorso SIG. ARLEO PASQUALE

avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.12.2007 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 13.06.2007)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 13.9.2007

9) Ricorso Sig. POSTIGLIONE Giuseppe, già Presidente dell'A.S.D. Basilicata

avverso la sanzione della inibizione inflittagli per mesi 6 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 e 3 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 30.11.2007